

Difensori - gratuito patrocinio

Art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002 - Periodo intercorrente tra l'istanza orale e il deposito di quella scritta - Compensi dovuti al difensore per le attività svolte in tale periodo - Debenza a carico dell'erario - Condizioni.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20642 del 22/07/2025 (Rv. 676006 - 01) Per effetto dell'art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002, sono a carico dell'Erario i compensi dovuti al difensore per le attività professionali svolte nell'interesse dell'assistito nel periodo intercorrente tra la proposizione dell'istanza orale e il deposito di quella scritta, purché l'interessato provveda, nei venti giorni successivi all'istanza orale, a depositare quella scritta e possieda i requisiti di legge per l'ammissione.